



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA_DEC-2012-0000432 del 07/08/2012

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTI inoltre gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;


VISTO l'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare";

VISTO il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che all'art. 2, comma 3, lettera "h", prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Petroceltic Italia S.r.l. in data 29.07.2009 e acquisita al protocollo DSA-



2009-0020755 del 31.07.2009 relativa al programma lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 494 BR-EL";

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 24.07.2009 sui quotidiani "Il Riformista" e "Quotidiano Termoli";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A. in data 29.07.2009, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 393 del 30.11.2009, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Petroceltic Italia S.r.l.;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali con nota DG/PBAAC/34.19.04/6491/2010 del 25.02.2010 (DVA-2010-0006034 del 02.03.2010);

ACQUISITO il parere positivo espresso dalla Regione Molise con nota Prot. 0008485/10 del 29.04.2010 (DVA-2010-0011878 del 7.05.2010);

CONSIDERATO che nelle more della conclusione della procedura di VIA è intervenuto il D.lgs. 29 giugno 2010 n.128, in particolare l'art. 6 comma 17, il quale prevede che *"ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (...). Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero*



12



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (...), nonostante i sopra citati pareri favorevoli, si è ritenuto necessario procedere alle opportune verifiche dalle quali è emerso che l'area del permesso di cui trattasi interferisce con aree interdette ai sensi del citato decreto ed in particolare con alcuni Siti di Importanza Comunitaria;

VISTA la nota inviata alla Società Petroceltic Italia S.r.l., ai sensi dell'art 10 bis della Legge n. 241/90, prot. DVA-2011-0002377 del 04.01.2011 con cui, stante gli esiti delle verifiche di cui sopra, si è provveduto a preannunciare l'emanazione di un provvedimento negativo di compatibilità ambientale;

VISTA la nota della Società Petroceltic Italia S.r.l. del 14.02.2011 (DVA-2011-0003628 del 15.02.2011) con la quale, in riscontro alla comunicazione di cui all'art. 10 bis, si comunica di avere già presentato al Ministero dello Sviluppo Economico una istanza di ripermimetrazione dell'area del permesso di ricerca "d 494 BR-EL" e la sua contestuale unificazione con quelle aree dei premissi di ricerca contigui non interferenti con le zone interdette;

PRESO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0000312 del 10.01.2011, ha comunicato l'accettazione dell'istanza di ripermimetrazione presentata dalla Società Petroceltic Italia S.r.l, risultando la nuova area proposta non è interferente con le zone interdette di cui al D.lgs 128/2010.

Il Ministero dello Sviluppo Economico fa altresì presente la prosecuzione dell'iter istruttorio di un'unica istanza denominata "D494BR-EL" che unifica e ripermimetra le aree delle singole istanze di permesso denominate: "D494BR-EL", "D497BR-EL", "D498BR-EL". Invita infine la Società Petroceltic Italia S.r.l. ad inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la documentazione necessaria ai fini delle verifiche di compatibilità ambientali;

VISTA la nota con cui la scrivente, in risposta alla Società Petroceltic Italia S.r.l., nel prendere atto dell'intenzione della Società di voler proseguire l'iter istruttorio di VIA del permesso di ricerca "D494BR-EL", chiede il ritiro delle



istanze di VIA relative ai permessi di ricerca "D497BR-EL" e "D498BR-EL" e comunica gli adempimenti da porre in essere ai fini del proseguimento dell'istruttoria;

VISTA la nota della Società Petroceltic Italia S.r.l. del 07.04.2011 con cui viene richiesto il ritiro delle citate istanze;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Petroceltic Italia S.r.l. acquisita con prot. DVA-2011-0008781 del 11.04.2011 relativa alla ripermimetrazione dell'area e alla modifica del programma dei lavori;

VISTI gli Avvisi al Pubblico integrativi apparsi in data 08.04.2011 sui quotidiani "La Repubblica", "La Repubblica" (ed. Puglia), "Il Tempo" (ed. Molise e Abruzzo) con cui si comunica l'avvenuto deposito della documentazione di VIA relativa al permesso ripermimetrato;

PRESO ATTO che:

- l'area richiesta per il permesso di ricerca ricade nell'off-shore medio adriatico, al largo della costa molisana;
- l'area del permesso non interferisce con le aree di divieto introdotte dal D.lgs 128/2010;
- le attività di prospezione geologica e geofisica relative al programma lavori collegato al permesso di ricerca è ripartito in tre distinte fasi:
 1. fase: raccolta dati di sottosuolo provenienti dai pozzi nelle aree limitrofe e effettuazione di studi stratigrafici. Reinterpretazione di oltre 100 km di linee sismiche precedentemente acquisite;
 2. fase: valutazione dei dati raccolti con particolare attenzione agli studi integrati tra geologia regionale e sottosuolo. Acquisto rielaborazione ed interpretazione di circa 400 km di linee sismiche precedentemente rilevate nell'area da altri operatori;

12





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

3 fase: effettuazione di un rilievo sismico 3D per un totale di circa 200 km² con l'obiettivo di dettagliare e definire spazialmente l'oggetto della ricerca;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 732 del 10.06.2011, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Petroceltic Italia S.r.l. che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali con nota DG/PBAAC/34.19.04/12622 del 02.05.2012 (DVA-2012-0010876 del 08.05.2012), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere della Provincia di Campobasso trasmesso con Delibera Dirigenziale n. 1069 del 11.05.2011 con cui si esprime parere favorevole relativamente alle fasi 1 e 2, e non esprime alcun parere relativamente alla fase 3;

ACQUISITO il parere negativo espresso dalla Regione Molise con Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 14.06.2011, trasmesso con nota prot. 11016/11 del 23.06.2011 (DVA-2011-0016808 del 12.07.2011) che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 2858 del 20.12.2011, trasmesso con nota prot. 0000321 del 12.01.2012 (DVA-2012-0001216 del 18.01.2012);

ACQUISITI i pareri n. 806 del 25.11.2011 e 895 del 16.03.2012 espressi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante, con cui la Commissione valuta e contro deduce rispettivamente i summenzionati pareri negativi della Regione Molise e della Regione Puglia e conferma il precedente parere favorevole n. 732 del 10.06.2011;



PRESO ATTO che la Commissione Tecnica, nel contro dedurre i pareri negativi della Regione Molise e della Regione Puglia, evidenzia che la richiesta del proponente riguarda la sola fase di ricerca di idrocarburi e che di conseguenza il parere n. 732, dalla stessa Commissione formulato, si riferisce esclusivamente a tale fase.


Le prescrizioni indicate nei pareri regionali non sono in questa fase pertinenti in quanto riferite ad una eventuale fase di coltivazione che potrà essere intrapresa solo a valle dell'esito favorevole di una specifica istanza di pronuncia di compatibilità ambientale.

Inoltre l'analisi costi/benefici, la cui mancanza viene lamentata della Regione Puglia afferisce anch'essa, chiarisce la Commissione nel suo parere n. 895, ad una futura eventuale fase di coltivazione del giacimento e non al progetto presentato dal proponente relativo, come si è detto, alla sola fase di acquisizione di linee sismiche con la tecnica degli air-gun.

PRESO ATTO che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., osservazioni da parte del pubblico;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione, e di quanto dichiarato dal proponente, non risultano acquisiti, né da acquisire, pareri di natura ambientale. Qualora, nelle more della definizione del procedimento autorizzativo, venisse ad emergere la necessità di acquisire eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

individuati, essi dovranno essere acquisiti in sede di definizione del procedimento autorizzativo;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE GEOLOGICA E GEOFISICA CON LA TECNICA DELL'AIR-GUN NEL PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI "D 494 BR-EL" PRESENTATO DALLA SOCIETÀ PETROCELTIC ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA PAOLA, 24 INT. 7 00186 ROMA, SUBORDINAMENTE AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

A1) Propagazione delle onde acustiche: prima dell'inizio dei rilievi dovrà essere fornito dal Proponente un elaborato che riporti la valutazione della distanza di propagazione dell'onda acustica in funzione dell'energia utilizzata e del fondale marino;

A2) per l'esecuzione della prospezione sismica dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione indicate nel Rapporto Ambientale e nelle integrazioni, gli standard di buona pratica e le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee) che di norma sono seguite durante le prospezioni sismiche effettuate nelle acque di pertinenza del Regno Unito, oltre ad altre misure che vengono sinteticamente di seguito riportate:


- presenza di osservatori a bordo: le attività di avvistamento dovranno essere condotte da almeno 2 (due) osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed

(12)



appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche P'ICRAM); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni posizionati in maniera tale da consentire il rilevamento della presenza dei cetacei. Gli idrofoni dovranno essere posizionati sia sulla nave utilizzata per le ricerche sia su altri mezzi disposti in un congruo raggio dal punto di energizzazione (6 miglia marine);

- adozione del soft start: l'intensità di lavoro degli air-gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni (circa 150 dB) e via via aggiungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti, durante i quali i cannoni stessi aumentano gradatamente la frequenza di sparo. Tale operazione sarà eseguita ogniqualvolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;
- zona di esclusione: gli spari non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospesi, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni) cetacei entro 1 miglio marino dagli arrays;
- gli spari dovranno essere interrotti ad ogni fine linea;
- azioni da condurre in caso di avvistamento e/o presenza di cetacei: nel caso di accertata presenza di mammiferi marini all'interno della zona di ricerca, l'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento: nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine sarà necessario effettuare un soft start prolungato (uso di un singolo air-gun fino a quando non abbiano lasciato la zona); inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio degli spari, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree viciniori;
- minimizzazione della propagazione delle onde acustiche: dovrà essere utilizzato il minore volume praticabile per gli array, limitando il più possibile le onde ad alta frequenza e gli array dovranno essere





Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

configurati in modo da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;

- A3) al termine del programma di ricerca dovrà essere compilato un report, nel quale saranno riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli air gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air gun, inclusi il numero dei soft start. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo-climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi almeno al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione per le Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione Natura e del Mare), all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- A4) il Proponente dovrà accertarsi che durante il periodo di esecuzione delle prospezioni sismiche in oggetto, non siano in corso, in aree contermini al permesso di ricerca, altre esplorazioni della geofisiche della stessa natura che possano produrre impatti cumulativi sull'ecosistema;
- A5) in linea generale le operazioni di prospezione dovranno essere condotte senza interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza - anche saltuaria - nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuna la predisposizione di una relazione da fornire all'osservatore di bordo e da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a conclusione dei lavori;
- A6) il Proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire uno studio sulla presenza di aree di nursery di specie d'interesse commerciale in uno spazio esteso per 1 km oltre il perimetro dell'area di indagine;

10



- A7) l'eventuale prosecuzione delle indagini nell'area in questione con metodi diversi da quelli autorizzati con il presente provvedimento dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di VIA;
- A8) tutti i costi connessi alle operazioni in oggetto, con inclusione anche di quanto relativo alle attività degli osservatori, saranno ad esclusivo carico del Proponente.

B.1) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- B.1) eventuali presenze archeologiche o anomalie sospette che si dovessero evidenziare sui fondali dalle strumentazioni di bordo in corso d'opera, dovranno essere immediatamente comunicate alle Soprintendenze per i beni archeologici in indirizzo (art. 90 d.lgs 42/2004);
- B2) in tutte le aree che eventualmente saranno individuate per le perforazioni, in via preliminare all'esecuzione delle stesse, la Società proponente, a proprie spese, dovrà effettuare prospezioni archeologiche subacquee strumentali; (ad esempio: Sub Bottom Profiler, e Side Scan Sonar in aggiunta a ecoscandaglio tecnologia Multibeam utile a rilevare i profili batimetrici del fondo marino o altra tecnologia appropriata alla natura e profondità dei fondali) da eseguirsi con la consulenza scientifica di archeologi subacquei di comprovata esperienza: la documentazione dovrà essere trasmessa in originale alle Soprintendenze per i beni archeologici in indirizzo;
- B.3) nell'eventualità di verifiche positive le Soprintendenze per i Beni archeologici in indirizzo assumeranno i provvedimenti di competenza, richiedendo interventi di accertamento tecnico sulla natura ed estensione del contesto individuato, cui seguirà l'eventuale recupero dei resti da affidarsi a personale altamente specializzato nel settore; ed inoltre in presenza di tale eventualità potranno anche richiedere, a tutela di quanto rinvenuto, lo spostamento del sito individuato per la perforazione;
- B4) nessun costo graverà sulle Soprintendenze per quanto sopra previsto;





Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

B5) la data di inizio delle operazioni e lo stato di sviluppo delle varie fasi dovrà essere comunicato in tempo reale alle Soprintendenze per i beni archeologici indicati nel parere, per i controlli di competenza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) (da A1 a A8) provvederà il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dal medesimo impartite.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Petroceltic Italia S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, all'ISPRA, alla Regione Molise alla Regione Puglia, alla Provincia di Campobasso, al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Molise e della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Petroceltic Italia S.r.l. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. dell'art. 14 ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA - VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



12